



CHIUSURA PER FESTIVITA':

Lo Studio sarà chiuso nei giorni del 27, 30 e 31 dicembre 2019, mentre nelle giornate del 2 e 3 gennaio 2020 sarà aperto solo al mattino.

In attesa dell'emanazione della Legge di Stabilità 2020 per la quale Vi informeremo sulle novità nel mese di Gennaio 2020, vi ricordiamo alcuni adempimenti o approfondimenti di fine / inizio anno:

BONUS RISTRUTTURAZIONI / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Sono stati confermati anche per il 2020 i vari incentivi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, opere tese al risparmio energetico e bonus mobili. E' comunque necessario sostenere la spesa tramite bonifico bancario entro l'esercizio in corso per poter detrarre la spesa già nella prossima dichiarazione dei redditi.

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda alla clientela di Studio che l'erogazione dei compensi all'organo amministrativo è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa; pertanto saranno deducibili dalla società nel 2019 solo i compensi che risulteranno essere pagati entro e non oltre il **12 gennaio 2020** (c.d. principio della cassa "allargata").

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Si ricorda che ogni anno, al 31 dicembre, le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti. Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI A SOGGETTI TERZI CHE NON RIENTRANO NELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza e quindi deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro

Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti gratuitamente di valore imponibile non superiore a 50,00 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore imponibile superiore a 50,00 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

La soglia di rilevanza è quindi equiparata tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte sul reddito.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo ai gentili clienti e alle loro famiglie.